



DRPC

SERVIZIO RISCHIO VULCANICO ETNEO S15

## DISCIPLINARE DI GARA

approvato con Determinazione dirigenziale 23 maggio 2016, n. 756  
del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

### GARA DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA V VASCA DELLA DISCARICA DI BELLOLAMPO NEL COMUNE DI PALERMO.

**CODICE CIG: 6625010B31 - CUP G76G12000230001 - CPV 45222110-3.**

Il presente disciplinare di gara costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del bando di gara.

Ai fini del presente disciplinare di gara si intende per "*Codice*" il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"; per "*Regolamento*" il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" successive modifiche e integrazioni" relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli artt. 216 e 217 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I concorrenti e, segnatamente, l'aggiudicatario sono tenuti all'osservanza di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e i capitoli, in quanto applicabili, e in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato speciale d'appalto.

#### 1. DESCRIZIONE, IMPORTI, CATEGORIA, SUBAPPALTO, ANTICIPAZIONE

L'importo stimato dell'appalto per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della V vasca della discarica di Bellolampo nel Comune di Palermo è pari a € 3.621.289,96 oltre IVA, così distinto:

|   |                |
|---|----------------|
| importo dei lavori soggetti a ribasso         | € 3.518.085,32 |
| oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza | € 103.204,64   |
| importo complessivo dell'appalto              | € 3.621.289,96 |

Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, rilevano quale costo fisso della sicurezza in esecuzione dell'appalto.

| CATEGORIA PREVALENTE   | CLASSIFICA | IMPORTO FINO A |
|--|------------|----------------|
| OG12 – Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale. | IV-bis     | € 4.200.000,00 |

La categoria OG12 è subappaltabile in misura non superiore al trenta per cento, calcolato con riferimento al prezzo del contratto d'appalto, previa riserva in sede di presentazione dell'offerta.

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del *Codice*. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Il corrispettivo dell'appalto è determinato a corpo ai sensi dell'art. 3, lettera d) del *Codice*.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del *Codice*, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al venti per cento dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria

o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

## 2. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45 del *Codice*, ovvero:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

nonchè gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del *Codice*, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del *Codice*, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza del predetto divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la

nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative all'appalto.

### 3. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE

#### 3.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Per partecipare alla gara i concorrenti non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione per l'esecuzione dei lavori pubblici, di cui all'art. 80 del *Codice*, nonché nelle altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente e richiamate nel presente disciplinare di gara. A tal fine, i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestanti il possesso dei predetti requisiti richiesti con le modalità, le forme e i contenuti previsti dal presente disciplinare di gara.

#### 3.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

I requisiti di idoneità professionale sono quelli previsti dall'art. 83 del *Codice* e, in particolare, sono dimostrati mediante l'iscrizione:

- nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le attività oggetto del presente appalto;

*ovvero*

- nell'Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive, ora dello Sviluppo economico per le società cooperative e i consorzi fra società cooperative di produzione;

*ovvero*

- nel caso di operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.

#### 3.3. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

I requisiti di qualificazione sono dimostrati mediante:

a) il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (OG12 IV-bis).

La classifica dell'attestazione S.O.A. posseduta deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza, secondo le modalità stabilite dall'art. 92 del *Regolamento*.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti e alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2 del *Regolamento*;

b) lo staff tecnico in organico del concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

1. avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i lavori da affidare, per un importo globale pari all'importo stimato dei lavori in appalto;

2. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, relativi ai lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori da affidare, per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori, calcolato con riguardo alla classe e categoria e riferiti a tipologia di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento.

Nel caso in cui lo staff tecnico del concorrente sia carente dei requisiti sopradetti, l'operatore economico dovrà indicare o associare uno o più progettisti qualificati secondo quanto prima stabilito.

È a esclusivo carico del concorrente ogni onere relativo all'adeguamento con le migliori tecniche proposte del progetto esecutivo posto a base di gara.

Per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, la sussistenza dei requisiti prescritti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, del *Regolamento*.

In riferimento alla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 92 del *Regolamento*, si avverte che:

- il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori;
  - per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d, e), e g) del *Codice* di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
  - se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati;
  - le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1 del *Regolamento*, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori;
- c) certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Qualora dall'attestazione SOA non risulti il possesso della citata certificazione di qualità, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, il relativo certificato rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.

## AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del *Codice*, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare alla procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché

il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria devono rendere e produrre, a pena di esclusione, le dichiarazioni e documentazioni prescritte dall'art. 88, comma 1 del *Regolamento*.

#### 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire, a mezzo raccomandata o posta prioritaria del servizio postale, ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata, all'indirizzo:

REGIONE SICILIANA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
SERVIZIO RISCHIO VULCANICO ETNEO  
via G. D'Annunzio, nn. 6/8  
95030 Sant'Agata li Battiati (CT).

È facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, entro il termine perentorio di cui al punto 4.3. del bando di gara, al Dipartimento regionale della protezione civile, via G. D'Annunzio nn. 6/8 in Sant'Agata li Battiati (CT). Non saranno ammessi plichi in ricezione al di fuori degli orari stabiliti o in sede diversa da quella indicata.

Il plico deve essere idoneamente sigillato con ogni mezzo idoneo che escluda la possibilità di manomissione, controfirmato sui lembi di chiusura e, considerato che i sigilli di ceralacca, a causa della loro vetrificazione, possono facilmente staccarsi se sollecitati da urti e pressioni, è opportuno utilizzare sistemi equipollenti, quali la sovrapposizione ai lembi di chiusura e l'apposizione, in corrispondenza del timbro della impresa e della firma del suo rappresentante, di strisce adesive trasparenti che ne impediscano la manomissione.

Il plico, altresì, deve recare all'esterno – oltre alla denominazione del mittente, alla partita IVA o codice fiscale e all'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Nel caso di raggruppamento devono essere indicati i predetti elementi identificativi da parte di tutte le imprese costituenti il raggruppamento e deve essere evidenziato il capogruppo.

Nel caso di avvalimento devono essere indicati i predetti elementi identificativi da parte dell'impresa ausiliata e delle imprese ausiliarie.

Il recapito del plico resta a esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo – anche di forza maggiore – il plico medesimo non giunga a destinazione nel termine e all'indirizzo fissati per la ricezione.

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con mezzo idoneo che escluda la possibilità di manomissione, controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e le diciture, rispettivamente, "A - DOCUMENTAZIONE", "B - OFFERTA TECNICA" e "C - OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO".

##### A – DOCUMENTAZIONE

Nella busta "A - DOCUMENTAZIONE" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta, con firma autenticata, dal legale rappresentante del concorrente;

Nel caso di concorrente costituito o da costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, **la domanda deve essere prodotta e sottoscritta da tutti i soggetti** che costituiscono o costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE.  
La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve essere allegata la relativa procura.

Alla/e domanda/e, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica fronte-retro e leggibile di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.

Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

- 2) attestazione ovvero, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, attestazione/i rilasciata/e da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;

In alternativa può essere prodotta fotocopia dell'attestazione SOA, sottoscritta dal/i legale/i rappresentante/i e accompagnata/e da copia fotostatica fronte-retro, leggibile, di un documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.

I partecipanti alla gara possono avvalersi di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000 al fine di dimostrare il possesso di apposita attestazione SOA.

Qualora il documento di identità o di riconoscimento risultasse scaduto sarà ritenuto idoneo solo se corredato da dichiarazione, apposta in calce allo stesso, che i dati ivi indicati non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.

- 3) certificazione attestante il possesso, ai sensi dell'art. 63 del *Regolamento*, di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Qualora dall'attestazione SOA non risulti il possesso della citata certificazione di qualità, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, il relativo certificato rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

- 4) dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità:

a) dichiara, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 80 del *Codice* che costituiscono motivo di esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto e, segnatamente, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- a.a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- a.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- a.c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- a.d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- a.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

- a.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- a.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

N.B.: La dichiarazione di cui ai punti da a.a) ad a.g) va deve essere resa:

dal titolare e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

da un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non è disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

dichiara, altresì,

- a.h) l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- a.i) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  
[costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande];
- a.j) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del *Codice*;
- a.k) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del *Codice*;
- a.l) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;  
[tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di

influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione];

- a.m) che la partecipazione alla procedura di gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del *Codice*, non diversamente risolvibile;
- a.n) che la partecipazione alla procedura di gara non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del *Codice*;
- a.o) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- a.p) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- a.q) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
[l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa];
- a.r) di essere in regola con la la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- a.s) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689);  
[la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica precedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio];
- a.t) di non trovarsi rispetto a un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

N.B.: Si applicano, nel caso in cui ne ricorrano le fattispecie, i commi da 6 a 12 dell'art. 80 del *Codice*.

- b) indica i nominativi, le date di nascita e la residenza di titolari, soci, socio di maggioranza, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
- c) nel caso di concorrente stabilito in altro Stato aderente all'Unione europea, dichiara di possedere tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alle gare degli operatori economici italiani;
- d) dichiara di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- e) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto, nei piani di sicurezza, nei grafici di progetto;
- f) dichiara di essersi recato sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- g) dichiara di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali



relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- h) dichiara di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;
- i) dichiara di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- j) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- k) dichiara di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- l) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modifiche e integrazioni

*ovvero*

di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla medesima legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

- m) indica quali lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente nonché appartenenti alle categorie diverse dalla prevalente, ancorché subappaltabili per legge, intende, ai sensi dell'articolo 105 del *Codice*, eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo;
- n) indica, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, i mezzi di cui dispone in proprio per l'esecuzione dei lavori fornendone l'elenco;
- o) dichiara la eventuale volontà di avvalersi di noli a freddo, come previsto dall'art. 21 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20;
- p) nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del *Codice*, indica per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
- q) nel caso di raggruppamento o consorzio o GEIE - Gruppo Europeo di Interesse Economico - non ancora costituito, indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- r) assume l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- s) dichiara di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti né in forma individuale qualora partecipi in RTI o consorzio;
- t) indica i dati dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando di gara e che erano dotati di poteri di rappresentanza (soci delle società in nome collettivo, soci accomandatari delle società in accomandita semplice, amministratori, procuratori speciali, direttori tecnici);
- u) che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è incorso nei provvedimenti previsti per gravi comportamenti e atti discriminatori per motivi

razziali, etnici, nazionali o religiosi di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

- v) che nel biennio antecedente la data di pubblicazione del bando non è incorso nei provvedimenti di esclusione dagli appalti per avere posto in essere comportamenti discriminatori ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
  - w) indica, ai sensi dell'articolo 76 del *Codice*, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata ai quali può essere inviata ogni comunicazione inerente la gara;
  - x) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno raccolti presso questa Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo;
- 5) nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l'atto costitutivo del consorzio o GEIE;
- 6) garanzia provvisoria in misura non inferiore a € 72.425,80 e nei modi previsti dall'articolo 93, del *Codice*;

In particolare, la garanzia fideiussoria, riferita esclusivamente all'oggetto dell'appalto, sarà prestata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

È ammessa la possibilità di applicare – per le imprese in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee – la riduzione della cauzione nella misura di cui all'art. 93, comma 7 del *Codice*.

Il contratto fideiussorio, in originale, deve essere conforme allo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 13 marzo 2004, n. 123 e dovrà prevedere, a pena di esclusione:

- l'impegno di un fideiussore per il rilascio della garanzia definitiva;
- validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'accezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

A fini di semplificazione delle procedure di gara i concorrenti possono presentare, debitamente compilata e sottoscritta dalle parti, la sola scheda tecnica I.1 allegata al citato D.M. 13 marzo 2004, n. 123.

**Nel caso di raggruppamenti, consorzi e GEIE non ancora costituiti, la garanzia deve essere rilasciata, a pena di esclusione, espressamente per tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, il consorzio o il GEIE e questi dovranno sottoscrivere il contratto di polizza.**

- 7) dichiarazione del legale rappresentante relativa a:
- a) numero di matricola o iscrizione INPS, INAIL, Cassa Edile;
  - b) correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi;
  - c) inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate ovvero che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto dell'ente interessato del quale devono fornirsi gli estremi;

*ovvero*

dichiarazione, accompagnata da relazione esplicativa, del legale rappresentante relativa alla sussistenza di contenzioso come da documentazione attestante la pendenza di azione giudiziaria avverso la pretesa degli enti previdenziali e assicurativi;

Nel caso di concorrente costituito o da costituirsi in raggruppamento temporaneo o consorzio o GEIE, la certificazione o la dichiarazione deve essere prodotta da tutti i soggetti che costituiscono o costituiranno l'associazione o consorzio o GEIE.

**La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi dell'articolo 216, comma 13 del *Codice*, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC e nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti**

interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Questa Stazione Appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità, mediante il predetto sistema AVCPASS. L'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare (attraverso il CIG della procedura), ottiene dal sistema un PASSOE, da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste.

8) dichiarazione ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005, con la quale l'offerente, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a comunicare, tramite il R.U.P., quale titolare dell'ufficio di direzione lavori alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare. Si obbliga, altresì, espressamente a inserire identica clausola nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse. L'offerente, inoltre, deve dichiarare espressamente e in modo solenne, a pena di esclusione:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;
- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

L'offerente deve dichiarare, altresì, espressamente e in modo solenne che, nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto.

L'offerente si obbliga, altresì, espressamente a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.).

L'offerente si obbliga ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

La suddetta dichiarazione è condizione rilevante per la partecipazione alla gara, sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa;

Le dichiarazioni di cui ai punti 4) e 8) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso deve essere allegata la relativa procura.

Le documentazioni di cui ai punti 1) e 4) devono essere uniche indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente.

All'atto della partecipazione alla gara le imprese e/o i consorzi costituenti raggruppamenti devono indicare, a pena di esclusione, il tipo di associazione costituita o che intendono costituire ai fini dell'esecuzione dell'appalto nonché le percentuali di lavoro attribuite a ciascun componente il raggruppamento.

Il ricorso all'istituto dell'avvalimento è regolato dall'articolo 89 del *Codice*; i concorrenti potranno fare riferimento ai requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria di imprese ausiliarie. A tal fine il concorrente dovrà allegare:

- attestazioni SOA propria, se posseduta, e dell'impresa ausiliaria;
- una dichiarazione sottoscritta dall'ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del *Codice* nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- contratto, in originale ovvero in copia autenticata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- dichiarazione congiunta del concorrente e dell'impresa ausiliaria con cui entrambe dichiarano la sussistenza di responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

In ragione dell'importo dell'importo posto a base di gara, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario;

- 9) patto di integrità in attuazione delle misure previste nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), aggiornamento 2015/2017 § 4.11, articolo 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 10) documentazione comprovante il versamento pari ad € 140,00 (deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 21 dicembre 2011) effettuato attenendosi alle istruzioni operative pubblicate nel sito dell'Autorità e disponibili all'indirizzo <http://www.avcp.it/riscossione.html>. I concorrenti devono indicare, all'atto del pagamento, la propria denominazione, il proprio codice fiscale e il codice CIG 6625010B31. Si precisa, altresì, che nel caso di RTI costituito o da costituire il versamento è unico ed è effettuato dall'impresa capogruppo.

## **B – OFFERTA TECNICA**

Nella busta “B – OFFERTA TECNICA” deve essere contenuta, a pena di esclusione, una relazione tecnica relativa a:

1. qualità del progetto;
2. caratteristiche ambientali, cantierizzazione e sicurezza lavoratori;
3. caratteristiche estetiche e funzionali.

La predetta relazione tecnica – sottoscritta e timbrata dal concorrente o da tutti i componenti in caso di raggruppamento non ancora costituito o dal capogruppo in caso di RTI già costituito – deve riportare dettagliatamente le migliorie proposte rispetto al progetto posto a base di gara, con la dimostrazione del rispetto delle esigenze espresse dall'amministrazione, nonché di quelle necessarie per garantire la sicurezza in corso di esecuzione, il rispetto dei tempi di esecuzione proposti, la durata delle infrastrutture, la sicurezza degli utenti, la manutenzione delle infrastrutture medesime in linea con gli standard imposti dalla normativa vigente, tenendo conto delle prescrizioni legislative e dei regolamentari vigenti in materia, dei vincoli ambientali e paesaggistici e di tutte le altre condizioni locali che possono influire sulle scelte progettuali, finanziarie ed esecutive. Dovrà inoltre garantire l'ottemperanza alle prescrizioni impartite alla progettazione esecutiva in sede di valutazione e approvazione del progetto di che trattasi. Dovrà

evidenziare i vantaggi delle soluzioni e degli accorgimenti introdotti in termini di miglioramento della funzionalità dell'opera o di parti della stessa, dei tempi di esecuzione dell'opera, di maggiore durata, di miglioramento, facilitazione e quindi contrazione degli interventi manutentivi, di miglioramento delle caratteristiche prestazionali dei materiali impiegati nonché di miglioramento dell'aspetto estetico. Non saranno ammesse migliorie che modifichino le impostazioni progettuali salienti dell'opera posta a base di gara. Le migliorie proposte nella relazione tecnica dovranno essere supportate da elaborati grafici progettuali aventi definizione di "esecutivi" ai sensi dell'art. 33 del *Regolamento*. Possono altresì essere allegati certificati di qualità dei materiali proposti. Tale relazione non potrà, pena l'esclusione, superare il limite consentito di 20 facciate nel formato A4, dovrà essere redatta in lingua italiana e dovrà essere fornita anche su supporto informatico.

Si precisa, inoltre, che gli elaborati dell'offerta tecnica, a pena d'esclusione, dovranno essere sottoscritti da un progettista abilitato all'esercizio della professione ai sensi della normativa vigente. Ai fini di quanto richiesto, si precisa che l'obbligo di sottoscrivere l'offerta tecnica dal legale rappresentante e di un progettista abilitato all'esercizio della professione integra un elemento essenziale dell'offerta perché ha la funzione di ricondurre al suo autore l'impegno di effettuare la prestazione oggetto dell'appalto verso il corrispettivo indicato nell'offerta medesima e assicurare contemporaneamente la provenienza, la serietà, l'affidabilità dell'offerta stessa. La mancata formalizzazione dell'offerta tecnica in tal senso configura, pertanto, il difetto di sottoscrizione.

#### **C – OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO**

Nella busta "C – OFFERTA ECONOMICA E DI TEMPO" deve essere contenuta la dichiarazione di prezzo offerto e del minor tempo di esecuzione dei lavori.

La dichiarazione deve indicare:

- a) il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre e in lettere, sull'importo, a corpo, dei lavori posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza a carico dell'impresa, il cui ammontare deve, pena l'esclusione, essere specificato;
- b) il minor tempo offerto, in giorni naturali e consecutivi, espresso in cifre e in lettere, rispetto a quello indicato nel bando e nel capitolato d'appalto (275 giorni);
- c) i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

#### **AVVERTENZE**

A pena di esclusione, la dichiarazione, in carta legale, deve essere sottoscritta:

- dal rappresentante legale dell'operatore singolo;
- dal rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del *Codice*;
- dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e) e g), del *Codice*;
- da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e) e g), del *Codice*.

Il ribasso percentuale deve essere indicato obbligatoriamente in cifre e in lettere. Quando vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione, a norma dell'art. 72 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

#### **5. CRITERI DI VALUTAZIONE E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione del contratto avrà luogo con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del *Codice*.

La valutazione del valore tecnico delle migliorie proposte e della organizzazione e dotazione di cantiere sarà effettuata sulla base dei sub-criteri che il concorrente, col presentare offerta, accetta integralmente.

Il progetto esecutivo non è suscettibile di modificazioni sostanziali che ne alterino la natura e le proposte migliorative devono essere rispettose delle caratteristiche interamente riprese nel progetto esecutivo a base di gara.

Le proposte migliorative che prevedono anche una sola modifica del progetto che, ad insindacabile giudizio della commissione, venga ritenuta sostanziale o ne alteri le caratteristiche non verranno prese in considerazione, il punteggio attribuito sarà pari a zero ed in caso di aggiudicazione non saranno eseguite.

## 5.1. CRITERI DI VALUTAZIONE

La procedura di selezione è regolata dal presente disciplinare di gara assegnando un punteggio massimo di 100 punti.

La valutazione sarà effettuata mediante l'interpolazione lineare tra il coefficiente pari a 1, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a 0, attribuito a quelli posti a base di gara. I pesi e i punteggi, i sub-pesi e i sub-punteggi in base ai quali sarà determinata la valutazione saranno basati sui criteri che seguono.

Sono ammesse solo le varianti "migliorative".

### 5.1.1. OFFERTA TECNICA

Agli elementi qualitativi (qualità del progetto; caratteristiche ambientali, cantierizzazione e sicurezza lavoratori; caratteristiche estetiche e funzionali) sarà assegnato un punteggio massimo di 70 punti.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-compensatore mediante l'utilizzo della formula lineare di seguito riportata:

$$C_{(a)} = \sum_n [ W_i * V_{(a)i} ]$$

dove:

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell'offerta (a); n= numero totale dei requisiti;

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V_{(a)i}$  = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero e uno;

$\sum_n$  = sommatoria

I criteri di valutazione qualitativi sono, dunque, i seguenti:

Offerta tecnica (max 70 punti), così suddivisi:

A.1. Qualità del progetto (max 35 punti) così suddivisi:

|   |              |
|---|--------------|
| A.1.1. Predisposizione di migliori tecniche attinenti l'intervento sulla rete idraulica di intercettazione acque. | max 10 punti |
| A.1.2. Predisposizione di migliori tecniche attinenti l'intervento sulle opere strutturali e di consolidamento.   | max 10 punti |
| A.1.3. Predisposizione di migliori tecniche attinenti l'intervento sulle opere di messa in sicurezza.             | max 15 punti |

A.2. Caratteristiche ambientale, cantierizzazione e sicurezza lavoratori (max 25 punti) così suddivisi:

|   |                |
|---|----------------|
| A.2.1. Modalità organizzative del cantiere. | max 12,5 punti |
|---|----------------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| A.2.2. Minimizzazione degli impatti. | max 12,5<br>punti |
|--------------------------------------|-------------------|

A.3. Caratteristiche gestionali e funzionali:

|   |                 |
|---|-----------------|
| A.3.1. Caratteristiche funzionali di gestione post-operativa della discarica. | max 10<br>punti |
|---|-----------------|

N.B.: saranno escluse le offerte che avranno conseguito un punteggio minore o uguale a 42 punti, ossia un punteggio minore o uguale al 60 per cento della valutazione massima prevista per l'offerta tecnica (70 punti).

#### 5.1.2. OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE

Agli elementi quantitativi (importo dei lavori; carat tempo di esecuzione dei lavori; caratteristiche estetiche e funzionali) sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti.

B.1. Offerta economica (max 20 punti) così suddivisi:

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| B.1.1. Ribasso sui lavori. | max 20<br>punti |
|----------------------------|-----------------|

La formula lineare da utilizzare per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta economica è la seguente:

$$E_{(i)} = [R_i/R_{max}] \times 20$$

dove:

$E_{(i)}$  = è il punteggio attribuito all'offerta i-esima;

$R_i$  = è il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo,

$R_{max}$  = è il massimo ribasso percentuale offerto.

B.2.1. Offerta tempo (max 10 punti)

|  |                 |
|--|-----------------|
| B.2.1. Riduzione del tempo di realizzazione. | max 10<br>punti |
|--|-----------------|

La formula lineare da utilizzare per l'attribuzione dei punteggi dell'offerta tempo è la seguente:

$$T_{(i)} = [t_i/t_{min}] \times 10$$

dove:

$T_{(i)}$  = è il punteggio attribuito all'offerta i-esima;

$t_i$  = è il tempo offerto dal concorrente i-esimo;

$t_{min}$  = è il tempo minimo di esecuzione offerto.

N.B.: Si avverte che la riduzione percentuale offerta non potrà essere superiore al 20 per cento del tempo previsto per l'esecuzione dei lavori e, pertanto, non può eccedere 220 giorni naturali e consecutivi.

Il punteggio totale conseguito dal concorrente i-esimo è dato dalla somma dei punteggi parziali conseguiti:

$$P_{(i)} = C_{(i)} + E_{(i)} + T_{(i)}$$

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma successivo.

I prezzi unitari di cui al comma precedente, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono

vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del *Codice*, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.

## 5.2. ESPERIMENTO GARA

In data, ora e luogo che saranno comunicate dal Presidente della Commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 77 del *Codice* e coerentemente alle disposizioni *ex lege* regionale 12 luglio 2011, n. 12, la Commissione, in seduta pubblica, verificherà la regolarità della documentazione amministrativa presentata e sorteggerà un numero di concorrenti non inferiore al 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, delle offerte presentate, da sottoporre al controllo del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Successivamente il Presidente, in seduta pubblica, procederà alla verifica del contenuto del plico contenente l'offerta tecnica per poi procedere, in una o più sedute riservate, all'esame della documentazione presentata dai concorrenti per l'attribuzione del relativo punteggio secondo i criteri definiti dal presente disciplinare di gara.

Preliminarmente saranno attribuiti i punteggi previsti per l'offerta tecnica e, solo a conclusione di ciò, la Commissione, questa volta in seduta pubblica, aprirà le buste dell'offerta economica e di tempo, attribuirà i relativi punteggi e proclamerà l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'impresa concorrente che, complessivamente, avrà conseguito il maggior punteggio e, pertanto, presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso di offerte a pari merito che abbiano ottenuto identico punteggio complessivo, si procederà all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico che, tra quelli a pari merito, ha ottenuto il punteggio più elevato in relazione al prezzo. Nel caso in cui anche i punteggi relativi al prezzo fossero uguali, si procederà al ballottaggio esclusivamente mediante sorteggio nominativo delle posizioni in ordine di estrazione dell'aggiudicataria e della seconda in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

Si farà luogo alla gara anche se nessuno dei concorrenti sarà presente all'ora fissata per la stessa.

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Servizio Rischio Vulcanico Etneo, via G. D'Annunzio 6/8, 95030 Sant'Agata li Battiati (CT), il giorno 24 giugno 2016, alle ore 10:00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti.

Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Sede, giorno e orario delle successive sedute pubbliche saranno comunicati ai concorrenti, fino al giorno antecedente la data stabilita, mediante pubblicazione nel sito informatico <http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/>.

Il Presidente della Commissione ha facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara nel giorno previsto, previo avviso da pubblicare nel sito internet.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione della gara se dovesse ravvisare, a suo insindacabile giudizio, pregiudicati gli interessi dell'Amministrazione.

## 6. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è tenuto a firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno comunicati per iscritto dalla stazione appaltante. In difetto, l'Amministrazione, previa diffida con termine di assegnazione ultimativo, provvederà all'affidamento al concorrente che segue in graduatoria.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà, nel termine assegnato con apposita richiesta:



1. produrre cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103, comma 1 del *Codice* nonché la polizza di cui all'articolo 103, comma 7 del *Codice* per una somma assicurata pari a 500.000,00 euro per massimale e per un importo pari a quello di aggiudicazione per danni (la garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva e la copertura assicurativa di cui al comma 7 del richiamato art. 103 devono essere strutturate sulla base dei modelli tipo di cui al D.M. del 12 marzo 2004 n. 123).  
La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione;
2. consegnare la scheda modello GAP predisposta ai sensi del D.L. 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, nonché della legge 23 dicembre 1982, n. 936, puntualmente e completamente compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta; qualora risultino procedimenti o provvedimenti a carico, l'aggiudicazione non si perfeziona ed il rapporto si estingue ope legis;
3. dare atto concordemente al responsabile del procedimento, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
4. redigere e consegnare, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori l'eventuale piano sostitutivo di sicurezza e coordinamento ovvero le proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto, nonché il piano operativo della sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
5. produrre apposita dichiarazione, resa ai sensi di legge, onde consentire al CPT (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro) di competenza l'espletamento delle attività previste dalla convenzione stipulata tra la stazione appaltante e il CPT medesimo, garantendo la massima collaborazione ed impegnandosi ad accettare ed eseguire le disposizioni impartite;
6. predisporre sul cantiere di lavoro la tabella informativa prevista dall'art. 18, comma 6, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel rispetto di quanto previsto dalla circolare n. 1729/UL dell'1 giugno 1990 predisposta dal Ministero dei Lavori Pubblici;
7. provvedere alla custodia del cantiere, in applicazione dell'art. 22 della legge n. 864/1982 e della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9 marzo 1983, n. 477/UL, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e delle restanti disposizioni vigenti;
8. produrre la comunicazione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, qualora l'impresa aggiudicataria sia costituita in forma societaria;
9. consegnare l'eventuale piano sostitutivo di sicurezza e coordinamento ovvero proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto;
10. consegnare il piano operativo della sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15 e ss.mm.ii. e dell'articolo 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., è obbligato ad indicare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati anche in via non esclusiva e sul quale questa stazione appaltante farà confluire le somme relative all'appalto, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del predetto articolo 3 (obbligo indicazione CUP e CIG), e tutte le operazioni relative al presente appalto dovranno effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di pubblicazione sui quotidiani che, ai sensi dell'art. 34, comma 35 della legge 17 dicembre 2012, n. 221, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, con le modalità che saranno comunicate.

## 7. AVVERTENZE GENERALI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non dar corso alla gara, anche ad aggiudicazione provvisoria già avvenuta, qualora, a suo insindacabile giudizio, dovesse ritenere pregiudicato l'interesse pubblico di cui ha cura.

L'Amministrazione, si riserva, altresì, la facoltà di cui all'art. 110 del *Codice*.

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, dichiarati ai fini della partecipazione alla gara, secondo le prescrizioni del bando di gara e del disciplinare ed è comunque subordinata alla condizione risolutiva dell'inesistenza, a carico dell'impresa, delle cause ostative all'assunzione di pubblici appalti di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni. L'aggiudicazione disposta in sede di gara è a titolo provvisorio; infatti, mentre l'impresa aggiudicataria è vincolata sin dalla presentazione dell'offerta, l'Amministrazione rimarrà vincolata solo dopo intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, con formale determinazione dirigenziale e la sottoscrizione della polizza assicurativa.

La stazione appaltante consentirà l'accesso alla documentazione Amministrativa ed eventualmente tecnica prodotta dalle imprese in occasione della partecipazione alla gara ove la richiesta da parte di uno o più partecipanti alla procedura sia motivata dalla necessità di tutelare giudizialmente le proprie ragioni.

Dell'accesso consentito sarà data semplice comunicazione al controinteressato senza che quest'ultimo possa muovere eccezioni di sorta.

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, sulla base di intese operative con la Prefettura e gli Enti preposti, saranno effettuati controlli integrati e contestuali su tutti gli aspetti inerenti le norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dal contratto di appalto

## 8. CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, compresi i relativi oneri fiscali.

## 9. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Informazioni complementari relative alla gara potranno essere richieste telefonicamente al seguente numero 095 4196115 (Servizio Rischio Vulcanico Etneo S15) o al seguente indirizzo di posta elettronica: [ufficiogare@pec.protezionecivilesicilia.it](mailto:ufficiogare@pec.protezionecivilesicilia.it). Le informazioni saranno riscontrate al numero o indirizzo di posta elettronica certificata indicati dal richiedente, se richieste entro e non oltre le ore 13:00 del sesto giorno antecedente al termine di scadenza stabilito per la ricezione delle offerte.

Oltre tale termine le richieste di informazione non avranno riscontro.

La risposta a eventuali chiarimenti richiesti in forma scritta a questa stazione appaltante, saranno Pubblicati nel sito internet [www. http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/](http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/).

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dai concorrenti.

Ai sensi dell'art. 76 del *Codice* e dell'art. 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni saranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC (posta elettronica certificata). Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, l'elenco dei concorrenti ammessi alla fasi di gara saranno tempestivamente pubblicate nel sito internet <http://www.regione.sicilia.it/presidenza/protezionecivile/>.

Il contenuto delle predette informazioni avrà valore di notifica agli effetti di legge.

## **10. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Palermo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

## **11. TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Partecipando alla presente procedura concorsuale, il concorrente presta il consenso al trattamento dei dati, ai sensi delle norme vigenti in materia.

## **12. ESTREMI DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA**

L'avviso recante l'estratto del bando di gara è pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 3 giugno 2016.

## **13. ULTERIORI AVVERTENZE**

La partecipazione alla gara da parte delle imprese partecipanti, comporta la loro piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando e nel presente disciplinare.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

**Per quanto non previsto nel bando e nel presente disciplinare valgono le norme di legge, sia regionali che nazionali, vigenti e in quanto applicabili.**

Il Dirigente del SRVE  
ing Nicola Alleruzzo